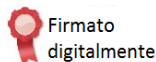


Pubblicato il 29/04/2026

N. 03329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06885/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6885 del 2025, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la [REDACTED] del [REDACTED], in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Idà e Vincenzo Melara, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Melara in Palmi, via Cilea, n. 22;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 425/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della [REDACTED] [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

FATTO e DIRITTO

1. La [REDACTED] [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (impresa edile individuale) ha impugnato, presso il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, l'informativa antimafia adottata a suo carico dal Prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 2 luglio 2024.

Gli elementi alla base dell'interdittiva riguardavano innanzitutto il titolare, [REDACTED] [REDACTED], che ha una condanna per porto d'armi risalente al 2003 ed è stato controllato più volte in compagnia di soggetti controindicati, compresi individui ritenuti contigui alla cosca 'ndranghetista "Mammoliti-Rugolo".

Anche il contesto familiare del titolare era stato considerato, giacché il padre, il suocero e uno zio paterno (deceduto) risultavano avere gravi precedenti penali e di polizia, da cui emergeva una loro riconducibilità alla criminalità organizzata.

Veniva, inoltre, rilevata la presenza, in diversi periodi tra il 2018 e il 2022, di un dipendente che era stato sottoposto agli arresti domiciliari per aver agevolato un soggetto appartenente a un'associazione di stampo mafioso nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria

2. Il ricorrente ha contestato il provvedimento denunciando una violazione del codice antimafia e lamentando un eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, ritenendo che gli elementi raccolti non fossero idonei a dimostrare un rischio reale di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

3. Con sentenza n. 425/2025, il TAR ha accolto il ricorso.

In merito ai rapporti di parentela con soggetti controindicati, il Tribunale ha osservato che il legame di sangue non può generare automatismi, ma deve essere inserito in un quadro indiziario più ampio che dimostri un'effettiva capacità di influenza o una "regia collettiva" dell'impresa.

Il Tribunale ha, quindi, ritenuto gli elementi valorizzati dalla Prefettura come insufficienti a sostenere la legittimità del provvedimento. I precedenti del padre sono stati giudicati molto risalenti nel tempo, coprendo un arco temporale tra il 1974 e il 1988, senza che venissero evidenziati elementi attuali di criticità. Per quanto riguarda il suocero, nonostante il suo spessore criminale, non sarebbe emersa alcuna prova di una frequentazione o di un legame attuale con il titolare, considerando anche che l'uomo risiedeva da tempo in un'altra Regione. I controlli di polizia sono stati definiti dal Collegio come sporadici e in gran parte datati, mentre la posizione dello zio deceduto è stata considerata irrilevante nel contesto attuale.

Relativamente alla presenza di un dipendente con precedenti penali, la sentenza ha statuito che non può sussistere alcun automatismo, poiché, ai fini dell'interdittiva, occorre dimostrare come tale presenza possa effettivamente incidere sulle decisioni aziendali. In conclusione, il TAR ha rilevato che il provvedimento prefettizio ha omissso di enunciare circostanze da cui desumere un pericolo concreto e attuale di condizionamento. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto con il conseguente annullamento dell'interdittiva antimafia e la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell'Interno, con istanza di misure cautelari.

Secondo l'appellante la valutazione della Prefettura è legittima e basata su un quadro indiziario solido.

Al riguardo si evidenzia come le frequentazioni del titolare dell'impresa con soggetti controindicati non possano dirsi sporadiche. Trattandosi di ditta individuale, anche il contesto familiare acquisterebbe un rilievo del tutto peculiare, nell'ambito del quale i gravi pregiudizi a carico del padre, del suocero e dello zio meriterebbero di essere valorizzati.

In tale quadro, anche l'assunzione di un soggetto contiguo alla criminalità non potrebbe essere interpretata come un dato neutro.

5. Si è costituito il [REDACTED] [REDACTED], chiedendo il rigetto dell'appello.

6. Con ordinanza n. 3486/2025, questa Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari, non ritenendo provata la sussistenza di un *periculum in mora*.

7. All'udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L'appello è infondato.

8.1 Quanto al contesto familiare, merita conferma la statuizione del TAR, che ne ha ridimensionato la rilevanza prognostica ai fini della plausibilità di un'infiltrazione della criminalità organizzata.

I precedenti del padre del titolare risalgono infatti agli anni 70 e 80, con riabilitazione ottenuta già nel 1988. Lo zio [REDACTED] [REDACTED] è deceduto nel 2009, mentre il suocero vive a Ventimiglia e non risulta un legame tra il titolare dell'impresa e tale soggetto che trascenda il mero rapporto di affinità.

In generale, il provvedimento non dà conto di rapporti di intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una "regia collettiva" dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia "clanica", come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 57 del 2020).

8.2 Per quanto riguarda lo stesso titolare, va innanzitutto osservato che la sua condanna per porto d'armi, risalente al 2003, riguarda una fattispecie bagatellare (l'arma in questione era un coltello), e la pena è consistita in un'ammenda di 60 euro.

Anche le sue frequentazioni con soggetti controindicati sono o estremamente risalenti nel tempo o comunque non particolarmente indicative di un rischio di condizionamento della criminalità organizzata. Infatti tra le frequentazioni in anni relativamente recenti, l'informativa dei Carabinieri menziona solamente quelle con Giuseppe [REDACTED] (soggetto coinvolto in un procedimento penale non avente ad oggetto reati di mafia) e con il padre del titolare.

8.3 Residua quindi solo l'assunzione per alcuni mesi, nel 2018 e poi nel 2022, di un soggetto che, nel 2020, era stato sottoposto a misure cautelari per reati che ne facevano desumere vicinanza a contesti di criminalità organizzata.

A giudizio del Collegio neppure tale circostanza è idonea a sostenere la probabilità di un condizionamento da parte della mafia, che peraltro, a tutto concedere, potrebbe dirsi occasionale e non strutturale, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'interdittiva.

9. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.

La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Prossomariti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.